



REPUBBLICAITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
I SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 27 aprile 2021, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 32480 del R.A.C.L. dell'anno 2020 promossa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da:

,rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Carlo Rienzi, presso il cui studio in Roma viale delle Milizie 9 elettivamente domicilia;

**RICORRENTE**

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,

**RESISTENTI contumaci**

**E**

**Resistente contumace**

**FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art 414 cpc con contestuale richiesta ex art 700 cpc, ha esposto che in data 17 luglio l'URS per il Lazio pubblicava le graduatorie provvisorie per i concorsi per soli titoli del personale ATA 2020/2021 per i seguenti profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere, guardarobiere, collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie e cuoco; che presentava domanda di ammissione al predetto concorso; che risultava utilmente collocato al posto 766 della graduatoria provvisoria per il profilo di collaboratore scolastico con punteggio 14,5; che l'Amministrazione comunicava con pec del 24.7.2020 l'esclusione dal concorso sulla base della motivazione "non in possesso del valido titolo di studio..."; che proponeva ricorso amministrativo avverso tale provvedimento chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione; che medio tempore veniva pubblicata la graduatoria definitiva nella quale si posizionava al posto 781 con 14,5 punti; che in data 12 agosto 2020 l'URS Lazio pubblicava decreto prot. 850 di rettifica della suddetta



graduatoria , disponendo l'esclusione definitiva per mancanza dei requisiti; previe argomentazioni in fatto ed in diritto il ricorrente chiedeva al Tribunale di annullare e/o disapplicare il decreto prot. N 16103 del 24.7.2020 dell'URS di esclusione dal concorso per titoli personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2020/2021; la graduatoria definitiva del suddetto concorso approvato con DDG n 809 del 12.8.2020 decreto di rettifica della graduatoria definitiva del 27.8.2010 e, per l'effetto ordinare all'Amministrazione la riammissione al concorso mediante reinserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi . con vittoria di spese e competenze.

Le amministrazioni resistenti, e non si sono costituiti e il giudice ha dichiarato la loro contumacia .

Con ordinanza del 14 gennaio 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2021, il Tribunale accoglieva il ricorso ex art 700 cpc e per l'effetto dichiarava illegittima l'esclusione di dal Concorso per soli titoli del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico, per l'anno 2020/2021,e dalla graduatoria definitiva del suddetto concorso approvata con DDG N.809 del 12.8.2020; dichiarava illegittimo il decreto di rettifica della graduatoria definitiva del 27.8.2020 laddove è stata sancita l'esclusione definitiva di perché non in possesso di un titolo valido; e per l'effetto ordina alle Amministrazioni convenute di riammettere il ricorrente al Concorso di cui al DDG .n 191 del 4.5.2020 mediante reinserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di Collaboratore Scolastico, con il riconoscimento di tutto quanto ne consegue.

All'udienza odierna, la difesa di parte ricorrente dichiarava che il Miur aveva dato esecuzione al provvedimento ex art 700 cpc e, previa discussione orale la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione del concetto di possesso di un "valido titolo di studio" da parte del ricorrente in conformità a quanto previsto dal Bando di concorso. E' infatti documentato che il ricorrente, inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria, sia stato poi escluso perché il titolo di studio in suo possesso quale " maestro d'arte conseguito presso l'istituto Paritario di Nola " è stato ritenuto " non accettabile".

Ebbene è documentato che nell'a.s. 2006/2007 il ricorrente abbia conseguito , presso l'istituto paritario di Nola la licenza di " Maestro d'Arte" , specializzazione decorazione plastica; si legge all'uopo nella certificazione rilasciata dal suddetto Istituto e prodotta in atti, "l'alunno , nato a Napoli 2.11.1978, ha sostenuto presso questo Istituto , nell'unica sessione, dell'anno scolastico 2006/2007 l'esame di Licenza di MAESTRO D'ARTE, specializzazione



DECORAZIONE PLASTICA, con ISTITUTO D'ARTE PARITARIO, riportando la seguente votazione..... (cfr doc 3 fascicolo ricorrente).

Non si può negare che tale Istituto abbia ottenuto lo status di scuola paritaria per gli indirizzi di studio tecnico commerciale, tecnico per geometri, istituti d'arte, tecnico industriale ad indirizzo elettronica e telecomunicazione, liceo classico e liceo scientifico, e che fino al 31 luglio 2012 sia stato gestito dalla società Centro Scolastico srl ( doc 9 fascicolo ricorrente). E' quindi agevole constatare come nel 2006/2007, anno scolastico in cui il ricorrente, come documentato, abbia conseguito la licenza di " Maestro d'Arte", specializzazione Decorazione Plastica, non sussistevano dubbi sullo Status di Scuola Paritaria del suddetto istituto. Ed infatti, tale status, com'è agevole constatare risulta revocato dall'Amministrazione scolastica con decreto n AOODRCA/3369/U dell'8 maggio 2013 con la conseguenza che, alla luce della cognizione sommaria caratterizzante questa fase di giudizio , fino a quella data ben legittimamente poteva certificare titoli di studio validi perché in possesso dello status di scuola Paritaria . Ma vi è di più, come riportato dal consiglio di Stato nella sentenza del 2.3.2015 , prodotta in giudizio, lo status di Scuola paritaria era stato revocato con"effetto immediato" espressione il cui tenore, alla luce della cognizione sommaria, non può che deporre nel senso che fino a quella data l'istituto fosse in possesso dello status di Scuola Paritaria . Ne consegue che il ricorrente come certificato -( cfr. doc 3 fascicolo ricorrente)- ha conseguito la licenza di " Maestro d'arte- nell'a.s. 2006/2007 ovvero prima che l'Amministrazione revocasse lo status di Istituto Paritario con la conseguenza che il suddetto titolo debba essere qualificato, valido e legittimo.

Una volta acclarato che il ricorrente abbia conseguito il titolo richiesto e che tale titolo, per la motivazione di cui sopra, sia valido, va affermata l'illegittimità della condotta del ministero che lo ha escluso dalla graduatoria perché non in possesso di un titolo valido.

La domanda va quindi accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'esclusione di dal Concorso per soli titoli del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico, per l'anno 2020/2021,e dalla graduatoria definitiva del suddetto concorso approvata con DDG N.809 del 12.8.2020;

dichiara illegittimo il decreto di rettifica della graduatoria definitiva del 27.8.2020 laddove è stata sancita l'esclusione definitiva di perché non in possesso di un titolo valido;

dichiara valido e legittimo il titolo di maestro d'arte conseguito presso l'istituto Paritario di Nola, in possesso del ricorrente .



Condanna il MIUR a rifondere le spese di lite che liquida in complessive euro 1600,00 oltre IVA CPA e spese generali al 15%.

Roma, 27 aprile 2021

Il Giudice

